ROMA

Protocollo RC n. 38213/2019

Deliberazione n. 49

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2020

VERBALE N. 27

Seduta Pubblica del 23 aprile 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 23 del mese di aprile, alle ore 14,01 nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 25 marzo 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello nominale dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Donati Simona, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Penna Carola, Piccolo

Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pelonzi Antongiulio, Politi Maurizio e Sturni Angelo.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, in modalità telematica, gli Assessori Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

5ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Iorio, Terranova, Simonelli, Ficcardi, Agnello, Paciocco, Angelucci e Chiossi

Indirizzi al redigendo Regolamento Edilizio Territoriale in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

Premesso che l'art. 3 della Costituzione Italiana recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto le libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore della persona umana (Progettazione Universale - Universal Design);

in particolare nella suddetta Convenzione, l'articolo 9 sancisce la necessità di misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico ed ai trasporti, l'articolo 19 il diritto alla vita indipendente ed inclusione nella Comunità, l'articolo 30 il diritto alla vita culturale, e gli articoli 5 e 7 il diritto all'uguaglianza e non discriminazione;

in riferimento a quanto sancito nella Convenzione ONU di cui sopra, Roma Capitale ha provveduto, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8, del 7 marzo 2013, ad

adeguare il proprio Statuto a tali principi così come recepiti all'art. 2 comma II dello stesso nella parte in cui recita: "Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, (omissis) tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità (omissis)";

la Legge 9 gennaio 1989 n. 13, disciplina il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche relativamente agli edifici privati, anche per i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico, come agli articoli 4 e 5 della richiamata Legge;

la Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. rende obbligatorio l'adeguamento degli edifici per qualsiasi tipologia di intervento anche se relativo a singole parti e stabilisce l'obbligo di estendere il "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche", introdotto dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'accessibilità urbana;

al fine di dare attuazione ai principi di tutela dei diritti alla persona di cui sopra, al superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, con il Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e con il Regolamento di Attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, si è intervenuti nel disciplinare apposite misure attuative, prevedendo, in particolare per le unità immobiliari, sedi di attività aperta al pubblico, tra le quali rientrano le attività commerciali, il necessario soddisfacimento del requisito della "visitabilità", ossia la necessaria garanzia di accessibilità agli spazi di relazione ed agli spazi nei quali il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività che ha sede in un determinato luogo;

tali disposizioni trovano applicazione nei casi di nuove edificazioni od in quelle che sono oggetto di ristrutturazione completa, per cui il mancato soddisfacimento di quanto richiesto dalla norma comporta il mancato rilascio dell'agibilità dei locali;

il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, al capo III, titolo IV parte II riporta le "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico";

in ottemperanza a quanto dettato dalla suddetta normativa, con delibera di Giunta Regionale 27 marzo 2001, n. 424 pubblicata nel B.U.R. Lazio 20 giugno 2001, n. 17, S.O. n. 4 di approvazione delle linee guida per la normativa sulle barriere architettoniche, è stato previsto l'obbligo per il dirigente preposto, nel rilasciare l'ex Licenza di Agibilità (oggi Segnalazione Certificata di Agibilità - art. 24, D.P.R. 380/2001), di accertare che le opere stesse siano state eseguite nel rispetto delle leggi sull'accessibilità e sul superamento delle barriere architettoniche ed in conformità al titolo edilizio;

le mozioni di Assemblea Capitolina n. 43 del 3 maggio 2018 e n. 119 del 6 dicembre 2018, hanno impegnato la Giunta a maggiori investimenti, informatizzazione, nonchè monitoraggio di interventi strutturali per l'eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e di orientamento per le persone con disabilità.

Considerato che la salvaguardia della dignità dell'essere umano in quanto individuo indipendente deve essere considerata sempre un obiettivo posto al centro dell'attenzione della società in cui viviamo;

il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche costituiscono misura fondamentale per consentire a tutti i cittadini aventi una ridotta capacità motoria o sensoriale di poter vivere e muoversi in maniera indipendente;

l'accessibilità realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'art. 3, comma 2, per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri e riconosce a tutte le persone, soprattutto alle persone con disabilità o con bisogni speciali, l'esercizio di diritti che consentano la riduzione delle disuguaglianze e garantiscano pari opportunità, quali l'accesso a informazioni, mezzi, alloggi, ristoranti e mete;

l'autonomia di movimento, in qualsiasi forma realizzata e, quindi anche mediante l'utilizzo di ausili per la mobilità, è valore irrinunciabile per ogni individuo in quanto espressione della propria libertà;

questa Amministrazione ha sempre dimostrato di ritenere di primaria importanza rendere la città accessibile a tutti, consentendo ai disabili motori temporanei o permanenti ed anche agli utenti con limitazioni sensoriali, agli anziani e alle famiglie con passeggini, di poter circolare liberamente;

nel documento Strategia di Resilienza approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 116 del 26 giugno 2018 è individuato, come obiettivo prioritario, favorire una città aperta, inclusiva e solidale che sia accogliente e rispettosa delle diversità;

l'attuale Regolamento Edilizio di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5261 del 18 agosto 1934 e ss.mm.ii., non prevede l'obbligo per i fabbricati di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazioni edilizia, di rispondere ai requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in modo da garantire, in funzione della loro destinazione d'uso, la massima fruibilità e lo svolgimento delle relative attività a tutti gli utenti (anche a quelli con limitazioni motorie o sensoriali).

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 1, sexies del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. sancisce che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997, o intese ai sensi dell'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di Regolamento Edilizio-Tipo, "al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti";

l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) è stata ratificata dall'Intesa raggiunta il 20 ottobre 2016 tra Stato, Regioni e Comuni (G.U. n. 268 del 16 novembre 2016);

con la deliberazione di Giunta Regionale del 10 maggio 2017, n. 243, la Regione Lazio ha dato attuazione all'Intesa stessa, recependo lo Schema di RET e le definizioni uniformi, ed ha stabilito le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale;

nell'Indice adottato con lo schema di Regolamento Edilizio Tipo, è introdotto il Titolo III - Capo IV, Punto 1, denominato proprio "superamento delle barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche";

ai sensi dell'art. 71 della legge regionale del Lazio n. 38/1999, gli schemi dei regolamenti edilizi adottati dai Comuni saranno trasmessi alla Città Metropolitana di Roma Capitale che, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, potranno far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati nel presente atto, proponendo eventuali modifiche. Decorso tale termine i Comuni adottano i regolamenti edilizi pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni;

nella seduta della Commissione Capitolina Permanente VIII, Urbanistica, del 1° marzo 2019 prot. RQ/6798/2019, avente all'ordine del giorno "audizione sul Regolamento Edilizio Tipo (RET) come previsto dall'Intesa raggiunta in data 20 ottobre 2016 tra Stato, Regioni ed ANCI: iter procedurale e attività in corso", è emerso che "qualora il RET non venisse controdedotto dal Comune o non venisse rispettato quanto osservato dalla Provincia nella piattaforma telematica, diventerà vigente il Regolamento Regionale Tipo elaborato dalla Regione.";

appare pertanto fondamentale fornire indirizzi chiari sul redigendo RET al fine di contribuire, fattivamente, all'elaborazione di uno strumento di governo del territorio che sia adeguato alle specificità e complessità del panorama edilizio di Roma Capitale;

nell'ambito del più generale potere regolamentare di Roma Capitale in materia edilizia, al fine dell'adeguamento degli edifici di nuova edificazione ovvero oggetto di interventi di complessiva ristrutturazione, appare altresì utile regolamentare e recepire le norme sottese al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche in materia di accessibilità, visitabilità, adattabilità all'interno delle disposizioni relative al redigendo Regolamento Edilizio Tipo.

Atteso che in data 31 gennaio 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha espresso il parere che di seguito, per estratto, si riporta: “Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole alla proposta di iniziativa consiliare in oggetto, per quanto di specifica competenza.

Il Direttore F.to: F. Pacciani”;

che in data 3 febbraio 2020, il Direttore della 3^ Direzione della Ragioneria Generale - V U.O. - ha espresso il parere che di seguito, per estratto, si riportata: “si esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) e limitatamente agli aspetti di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dalla Amministrazione Capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Il Direttore F.to: A. Boldrini”.

Dato atto che la proposta, in data 7 gennaio 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi X e XIV non è pervenuto alcun parere;

che il Consiglio del Municipio XV non ha adottato alcun provvedimento;

che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VIII, IX e XIII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi V, VI, VII e XII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio V:
- prevedere nel redigendo regolamento forme di sostegno ed incentivo a tutti gli esercizi di prossimità in merito alle spese di tutti i procedimenti, qualora fossero sostenute totalmente da questi ultimi, prevedendo l'adeguamento della mobilità individuale per i cittadini, quali i marciapiedi non a norma e gli stalli di sosta delle fermate di trasporto pubblico;
- prevedere nello specifico negli edifici ERP, di proprietà pubblica, qualora non vi siano, l'installazione di elevatori e simili.

Municipio VI:
- nel deliberato al secondo capoverso ove in neretto è scritto "Progettazione Universale – Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico", dopo la parola "Architettoniche" inserire "e sensoriali"
- all'articolo 2 alla riga 6 dopo "soglia di ingresso" inserire "nei limiti massimi di legge del 12% per uno sviluppo di massimo 3 mt. come previsto dal DM 239/89";
- all'articolo 2 del deliberato inserire la seguente frase "la presente norma, con riguardo alle attività aperte al pubblico e quindi comprensive anche delle attività commerciali, si intende valida per superfici delle stesse maggiori di 250 mq. per superfici minori si dovrà garantire la visitabilità, così come previsto dal DM 239/89".

Municipio VII:
- si raccomanda un'attenta disamina delle emanande norme regolamentari affinchè il previsto superamento delle barriere architettoniche anche per gli immobili già esistenti non si risolva in insopportabili aggravi per gli interessati e/o nella creazione di situazioni inaccettabili, e ciò prevedendo anche come debbano procedere gli uffici nel valutare le specifiche variegate situazioni presentate dalla realtà.

Municipio XII:
- punto n. 2: la massima pendenza del 15% non consente la fruizione alle persone disabili;
- punto n. 4: il tempo massimo di adeguamento per le attività commerciali non deve superare i 24 mesi;
  tra gli indicatori di "fattibilità" di intervento si tenga conto anche della proporzione tra costo realizzativo dell'eventuale intervento-adeguamento e la capacità economica dell'attività commerciale;
  in relazione alle attività commerciali provate con mq inferiori ai 60 si potrebe andare in deroga alla presente delibera.

Considerato che con note prot. RC/4614 del 12 febbraio 2020, prot. RC/5242 del 18 febbraio 2020, prot. RC/5756 del 21 febbraio 2020 e prot. RC/7864 del 6 marzo 2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline Permanenti VII e VIII.

Dato atto che le Commissioni Capitoline Permanenti VII e VIII, nelle rispettive sedute del 6 marzo 2020 e del 28 febbraio 2020, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

per i motivi esposti in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di dare mandato alla Sindaca e agli Assessori competenti, di inserire nel redigendo Regolamento Edilizio Tipo al Titolo III, Capo IV, Punto 1 intitolato "superamento delle barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche" il seguente paragrafo:

"Progettazione Universale - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

1. La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, contenute nella normativa specifica di settore.

   Per <u>accessibilità</u> si intende la possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

   Per <u>visitabilità</u> si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

   Per <u>spazi di relazione</u> si intendono gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.

   Per <u>adattabilità</u> si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente

fruibile lo stabile, o una parte di esso, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per uno sviluppo massimo di 2 metri).

3. Qualora non sia possibile realizzare una soluzione per l'ingresso accessibile all'interno della proprietà per l'eccessivo dislivello esistente o per altre questioni strutturali, è possibile intervenire con una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso su suolo pubblico con soluzioni di adeguata efficacia (rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe removibili, ecc.). A tal fine il progetto - a firma di un tecnico abilitato - dovrà individuare la soluzione più adatta nel rispetto degli spazi di passaggio sul marciapiede, della sicurezza, delle attrezzature/impianti pubblici e della percezione da parte delle persone con disabilità sensoriale, e dovrà essere presentato alla Direzione Tecnica dell'Ufficio Manutenzione Strade del Municipio competente per territorio che, a seguito di istruttoria, procederà al rilascio di apposita determinazione dirigenziale autorizzativa a valere quale idoneo titolo edilizio, a seguito della quale potrà essere chiesta la concessione di Occupazione Suolo Pubblico. In questo caso per l'occupazione di suolo pubblico non sarà previsto alcun onere.
   Qualora non sia possibile, per la ridotta larghezza del marciapiede, adottare una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso su suolo pubblico, è possibile adottare la soluzione provvisoria (scivoli mobili o altre soluzioni) di cui al successivo comma 4. Può, inoltre, essere concessa l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che:

   a. non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio;
   b. non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
   c. gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangono idonei;
   d. non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l'ascensore;
   e. non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi;
   f. non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi.

   Anche per quanto concerne gli edifici che già attuano la soluzione che insiste sullo spazio antistante l'ingresso su suolo pubblico, così da renderlo accessibile all'interno della proprietà, non è prevista la corresponsione di alcun onere riferito all'occupazione suolo pubblico (OSP), previa dimostrazione del possesso di idoneo titolo edilizio a detto posizionamento.

4. A cura dei rispettivi proprietari od aventi titolo, tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile, sono tenute ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia

di abbattimento delle barriere architettoniche. Il tempo massimo concesso per l'adeguamento sarà definito dagli uffici competenti e non potrà essere comunque superiore ad anni 5. L'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo di adeguamento deve essere comunicata agli uffici competenti allegando una relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, nella quale sia dichiarata e dettagliata la "non fattibilità", avendo esaminato tutte le diverse opzioni tecnologicamente disponibili.

5. I condomini residenziali favoriscono le migliorie per l'Accessibilità, privilegiando, ove possibile, le soluzioni fruibili dal maggior numero di persone. Fatte salve le norme di prevenzione degli incendi applicabili, negli edifici residenziali l'installazione di montascale (a pedana o seggiolino) non deve ridurre (in posizione di chiusura) la luce netta di passaggio della scala a meno di 90 cm.

6. L 'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle normative specifiche per questi impianti.

7. Ai requisiti di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente ed in particolare quelle relative:

   - ai locali tecnici, l'accesso ai quali è riservato ai soli addetti;
   - agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori/ascensori rispetto all'installazione di servoscala);

   deve essere comunque assicurata l'accessibilità delle parti comuni al piano terra e ai piani interrati.

8. È raccomandata l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18 e ss.mm.ii.

   La progettazione di nuovi edifici, ovvero di interventi di ristrutturazione, deve comunque prevedere:

   a. Accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compreso la servoscala;
   b. Idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
   c. Almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
   d. Installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii., devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

9. L'inosservanza all'obbligo di cui al punto 1, così come disciplinato nei punti che lo seguono, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio; l'inosservanza all'obbligo di cui al punto 4 comporta adeguate sanzioni comminate dagli uffici preposti.”.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, per appello nominale, effettuata dal Vice Segretario Generale Vicario, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 38 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, Bordoni, Bugarini, Catini, Celli, Chiossi, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Diaco, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Ficcardi, Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mennuni, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Piccolo, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 49.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 aprile 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 maggio 2020.

Lì, 29 aprile 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. L. Sabato